



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 251 dell'8 marzo 2017.

Oggetto: Provvedimento di ordine volto all'attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - adeguamento del sito *web* istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Roma alle previsioni del d.lgs. 33/2013

Procedimento UVOT/ 2016-000680

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'8 marzo 2017;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;

vista la delibera n. 146 del 18 novembre 2014, con la quale l'Autorità ha disciplinato, individuandone i presupposti, l'esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti e provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o, ancora, nel



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

tenuto conto che tra i provvedimenti adottabili dall'Autorità vanno inclusi quelli volti all'attuazione di disposizioni di legge che contengono precisi obblighi (art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

vista la nota pervenuta in data 1 febbraio 2016 (ns. prot. n. 16671), con la quale un privato ha segnalato a quest'Autorità la carenza, sul sito *web* istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dei dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

vista la verifica, effettuata in data 5 febbraio 2016, dalla quale è emerso che la sezione "Amministrazione trasparente", pur presente, non è risultata conforme nella struttura e nei contenuti all'allegato 1 del d.lgs. 33/2013 e, conseguentemente, non risultano pubblicati i dati per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del citato decreto;

vista la nota del 5 febbraio 2016 (prot. n. 2016-0020652) con la quale l'Autorità ha richiesto all'Ordine degli Avvocati di Roma l'adeguamento del sito *web* alle previsioni del d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle indicazioni già fornite con la delibera n. 50/2013 (Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016) e, in particolare, della tabella ad essa allegata;

vista la nota dell'8 marzo 2016 (ns. nota prot. n. 2016-0038799), con la quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha comunicato lo svolgimento delle operazioni di adeguamento dei dati mancanti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale a norma del d.lgs. 33/2013.

vista la Delibera n. 379 del 06 aprile 2016 con la quale il Consiglio dell'Autorità, tenuto conto della necessità di regolare la propria attività di vigilanza nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, ha deliberato di prendere atto, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, dell'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 01093/2016 del 1.4.2016 che sospende l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 11392/2015;

vista la Delibera n. 380 del 06 aprile 2016 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha disposto di sospendere il termine del 31 marzo 2016, previsto per l'attività di vigilanza, fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. n. 33/2013 recante la "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, individuate nello schema*



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

di decreto delegato correttivo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”, disponendo altresì che a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Autorità si riserva di svolgere un’ulteriore attività di vigilanza alla luce della nuova normativa;

considerato che, in data 8 giugno 2016, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale (Serie generale n. 132), il d.lgs. 97/2016 recante «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» (c.d. Decreto Madia) che fra le modifiche operate con l’introduzione dell’art. 2-bis, rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», al c. 2 prevede che la disciplina sulla trasparenza si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali;

visto il comunicato del Presidente dell’Autorità del 6 luglio 2016 con il quale sono state fornite «*Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali*» e precisato che, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016, le amministrazioni e gli enti hanno sei mesi per adeguarsi alle novità del decreto in materia di trasparenza;

pertanto, in considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli Ordini professionali, del contenuto del PNA 2016, approvato con Delibera n. 831/2016, il predetto termine è da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016;

tenuto conto che, nella seduta del 28 dicembre 2016, il Consiglio dell’Autorità ha approvato le prime Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (d.lgs. 97/2016);

considerato che da una successiva verifica, effettuata dall’ufficio competente in data 16 gennaio 2017, è emerso lo stato di perdurante carenza di pubblicazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito *web* istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto la stessa continua a non risultare conforme nella struttura e nei contenuti a quanto indicato all’allegato 1 del d.lgs. 33/2013 e pertanto non organizzata in sotto- sezioni;

tutto ciò premesso e considerato

ORDINA



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

all'Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 190/2012 e dell'art. 45 comma 1, del d.lgs. 33/2013, di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito *web* istituzionale, tutti i documenti, le informazioni e i dati mancanti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo la struttura e i contenuti indicati all'allegato 1 del d.lgs. 33/2013, ovvero l'indicazione di eventuali ragioni di non ricorrenza, nel rispetto della normativa vigente, dandone riscontro a quest'Autorità entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it .

Si segnala che è prevista la pubblicazione del presente provvedimento sul sito A.N.AC. e sul sito *web* istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 190 del 2012.

Il presente provvedimento è notificato al rappresentante legale dell'amministrazione e comunicato al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché all'organismo indipendente di valutazione (OIV) o altro organismo con funzioni analoghe.

Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 15 marzo 2017
Il Segretario: dott.ssa Maria Esposito